



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Provveditorato Interregionale per le  
Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto  
Adige - Friuli Venezia Giulia

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera  
Venezia

## ORDINANZA CONGIUNTA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia ed il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia,

**VISTA:** la richiesta assunta a protocollo n.4495, in data 01/03/2023, e successive comunicazioni del “Ass. Diporto Velico Veneziano – Soc. Canottieri Mestre – Ass. Velica Lido” di Venezia, con cui hanno richiesto l’emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dello svolgimento di una regata velica denominata “*Campionato Italiano Microclass*”, in programma il giorno 4 giugno 2023 in Bacino San Marco nel Comune di Venezia;

**VISTA:** la richiesta assunta a protocollo n.11740, in data 05/05/2023, della “Compagnia della Vela A.s.d.” di Venezia, con cui ha richiesto l’emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dello svolgimento di due regate veliche nel campo di recata provvisorio antistante l’Isola di San Servolo nel Comune di Venezia”, denominate rispettivamente “*Regata delle Repubbliche Marinare*”, in programma dal 2 al 3 giugno 2023, e “*Salone Nautico Cup*”, in programma il 4 giugno 2023;

**RITENUTO NECESSARIO** disciplinare il traffico acqueo nei canali marittimi e lagunari di propria competenza interessati dalle manifestazioni veliche di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

**VISTO:** il “*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

**VISTO:** il D.L. n. 90/2014 e la Legge 11 agosto 2014 n. 114;

**VISTO:** D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm./ii. – *Codice della Nautica da Diporto*;

**VISTE:** le norme relative alla Laguna di Venezia di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 366;

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**VISTA:** la Legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n. 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;

## **RENDONO NOTO**

che nei giorni **3 e 4 giugno 2023**, nei canali marittimi e lagunari nel Comune di Venezia si svolgeranno le seguenti manifestazioni veliche:

- a) giorno **3 giugno 2023**, dalle ore 10:00 alle ore 17:30, “*Regata delle Repubbliche Marinare*” nel campo di regata provvisorio antistante **l’Isola di San Servolo** (area verde planimetria allegata), con centro nel punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 25’ 19” N – Long. 012° 21’ 25” E e raggio 200 (duecento) metri delimitata da boe gialle, alla quale parteciperanno circa n. 4 (quattro) imbarcazioni SB20;
- b) giorno **4 giugno 2023**, dalle ore 10:00 alle ore 17:30, “*Salone Nautico Cup*” nel campo di regata provvisorio antistante **l’Isola di San Servolo** (area verde planimetria allegata), con centro nel punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 25’ 19” N – Long. 012° 21’ 25” E e raggio 200 (duecento) metri delimitata da boe gialle, alla quale parteciperanno circa n. 8 (otto) imbarcazioni SB20;
- c) giorno **4 giugno 2023**, dalle ore 10:30 alle ore 15:00, regata “*Campionato Italiano Microclass*” con partenza/arrivo in **Bacino San Marco** e circuito attorno alla secca dell’Orfanello (Bacino San Marco-Canale dell’Orfanello) delimitato da boe gialle (area arancione planimetria allegata), alla quale parteciperanno circa n. 35 (trentacinque) imbarcazioni a vela;

## **ORDINANO**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione)*

Nell’arco temporale di cui al “rendono noto”, gli specchi acquei marittimi e lagunari individuati per lo svolgimento delle manifestazioni veliche (campi di regata), meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono interdetti alla navigazione, sosta, ancoraggio e ogni altro uso pubblico a tutte le unità navali, con esclusione di quelle partecipanti alle stesse, del Comitato organizzatore, della Guardia Costiera – Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze di Polizia e di Soccorso, della Protezione Civile, della Guardia Costiera Ausiliaria e Volontaria, della Società A.C.T.V. S.p.A. (linea 17 e 20), nonché del relativo servizio di vigilanza.

Nel suddetto arco temporale tutte le unità, già ormeggiate ai pontili/approdi ubicati nelle aree interdette dal presente provvedimento, dovranno permanere all’ormeggio.

Tutte le unità in transito in prossimità dei campi di regata, prestino la massima attenzione procedendo alla minima velocità di governo e adottando ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni di pericolo ed interferenze con le unità partecipanti alle manifestazioni.

Al termine di ciascuna delle manifestazioni, le unità partecipanti alle stesse dovranno fare rientro ai propri ormeggi senza interferire con il normale traffico delle unità in servizio pubblico di linea.

### **Articolo 2**

*(Prescrizione per l’Ente organizzatore)*

Il Responsabile dell’organizzazione dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- prima di procedere al posizionamento delle boe che delimiteranno il campo di regata, contattare telefonicamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (0412405745), comunicando il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti;
- le boe n. 1 e 2 costituenti il campo di regata attorno alla secca dell'Orfanello, dovranno essere posizionate in modo da non intralciare la navigazione alle unità del servizio pubblico di linea, in particolare al ferry boat A.C.T.V. della linea 17;
- al termine della regata velica dovrà provvedere alla rimozione delle boe e di ogni altro segnalamento installato per lo svolgimento della manifestazione.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito *web* della Capitaneria di porto - Guardia Costiera Venezia: [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LE OO. PP. DEL VENETO – TRENTINO A. A. – FRIULI V. G.	IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA
Dott. ing. Tommaso COLABUFO	Ammiraglio Ispettore (CP) Piero PELLIZZARI

**CAMPO DI REGATA IN BACINO SAN MARCO E ANTISTANTE L'ISOLA DI SAN SERVOLO**

